

## Effetti previdenziali

### Le implicazioni

Questa nuova interpretazione della disciplina sulle incompatibilità, che ricordiamo comportano la radiazione dall'albo, avvantaggia sicuramente le Casse di previdenza di commercialisti e ragionieri, perché sul fatturato delle società di servizi e dei ced non sono dovuti né il contributo soggettivo né il

contributo integrativo.

Per il soggettivo esiste, però, un limite massimo di reddito su cui viene calcolato, limite che per il 2025 (redditi 2024) era di 122.371,22 euro per gli iscritti a Cassa ragionieri e di 206.800,00 euro per gli iscritti a Cassa dottori commercialisti; nessun tetto, invece, viene posto per il contributo integrativo pari al 4%.

# Società di servizi, incompatibilità misurata sul 20% del fatturato totale

## L'attività

L'interpretazione restrittiva in un documento del Consiglio nazionale

### Luca De Stefani

Commercialisti, da quest'anno stretta sulle società di servizi e sui centri di elaborazione dati. Dal 2026 se un dottore commercialista è socio e amministratore di una società di servizi o di Ced, per attività «strumentali o ausiliari all'esercizio della professione» (contabilità, paghe, segreteria eccetera), che fattura ai propri clienti, non può fatturare, con questa società, più del 20% «del fatturato complessivo, imputabile al medesimo», sia dall'attività professionale (pro-quota per gli studi associati e le Stp), sia dall'attività della società (in base alla sua per-

centuale di partecipazione agli utili). Il calcolo, poi, dovrà essere effettuato sulla base della media dell'ultimo triennio. Fino al 2025, questa percentuale era del 50% e si considerava la media quinquennale, pertanto, è previsto un passaggio graduale al nuovo regime, che cristallizza, tra l'altro, i calcoli per gli anni fino al 2025.

Le novità sono contenute nell'aggiornamento delle «Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex articolo 4, Dgs. n. 139/2005» e comporteranno la chiusura di molte società di servizi, incrementando il fatturato professionale e i contributi integrativi e soggettivi, che verranno versati alla Cassa dei dottori commercialisti e alla Cassa dei ragionieri.

Nessun problema se la società ha



**Periodo transitorio di quattro anni**  
**Si passa da una media quinquennale a una triennale**

come unico cliente il professionista stesso, ma se ha anche (o solo) clienti terzi, l'incompatibilità è esclusa solo se il «fatturato professionale dell'iscritto» (comprensivo delle sue quote in studi associate/o nella stp) è «prevalente rispetto alla quota parte del fatturato della società di servizi allo stesso imputabile» (pro-quota), «al netto del fatturato prodotto dalla società verso il professionista», studio associato o Stp.

Fino al 2025, per evitare l'incompatibilità la quota di fatturato della società doveva essere inferiore al 50% dell'intero fatturato nell'arco di cinque anni. Dal 2026, invece, si «riduce dal 50% al 20% il parametro di riferimento per verificare» questa prevalenza, nell'arco di tre anni. In pratica, mentre prima il 49% non era «prevalente» rispetto al 51% (come è logico pensare), evitando l'incompatibilità, ora il 21% è «prevalente» rispetto all'79%, comportando l'incompatibilità, per eccesso di attività non professionale rispetto all'attività complessiva. Nell'esempio riportato nel nuovo documento interpretativo, pubblicato il 13 gennaio con l'informativa 5/2026, viene detto che per evitare l'incompatibilità, i servizi offerti dalla società di servizi o Ced, riferiti all'iscritto, non devono essere superiori al «20% della media del fatturato complessivo imputabile al medesimo», considerando sia la parte del fatturato a lui imputabile dalla società, sia la parte del fatturato professionale a lui riferito. Ciò è coerente con il paragrafo 6 della disposizione transitoria, in cui si parla di riduzione «dal 50% al 20%» del parametro di riferimento per verificare la prevalenza. A pagina 32, però, si dice che la parte di fatturato della società di servizi, riferibile all'iscritto, non deve essere «superiore al 20% del proprio fatturato professionale (di cui alla posizione Iva individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato e/o Stp)», quindi, senza considerare la società. Tra i due metodi di calcolo, sembra più corretto il primo, anche se si auspica in chiarimento dal Cndcec.